

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1337

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BEDIN, NIEDDU, PERUZZOTTI,
MINARDO, PASCARELLA, FILIPPELLI, MELELEO, FORCIERI
e STANISCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2002

**Interventi a favore delle vittime italiane militari e civili
delle persecuzioni naziste**

ONOREVOLI SENATORI. - Il 20 settembre 1943 il Terzo Reich non riconobbe come prigionieri di guerra 650 mila persone italiane, militari e civili, deportate e internate nei *lager* nazisti e nei territori controllati dallo stesso Terzo Reich. Da allora fino all'8 maggio 1945 questi cittadini, classificati come internati militari italiani, categoria ignorata dalla Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra del 1929, furono costretti a servire l'economia bellica e interna della Germania, in condizioni di violenze fisiche e morali, di fame e di malattie, tanto che 50 mila di loro persero la vita.

Nell'agosto del 1944 il Terzo Reich classificò gli internati militari italiani come «lavoratori civili volontari/obbligati», escludendo quindi per loro la condizione di prigionieri di guerra; del resto il Regno d'Italia dichiarò guerra al Terzo Reich solo il 13 ottobre 1944.

Questa condizione avrebbe posto gli internati militari italiani nella condizione di ricevere i seppur tardivi indennizzi riconosciuti agli «schiavi di Hitler». La Germania li ha

invece riclassificati come «prigionieri di guerra», mettendoli sullo stesso piano di coloro che effettivamente godettero di tale *status* e furono assistiti, nutriti e curati dalla Croce rossa e non furono costretti ai lavori forzati. Circa 80 mila domande di indennizzo sono state così respinte.

La Repubblica italiana, ad oltre cinquant'anni da quella condizione di «schiavitù», è chiamata - almeno per la sua parte - a riconoscere lo *status* di prigionieri di guerra a tutti i cittadini deportati e internati nei *lager* nazisti durante l'ultimo conflitto mondiale. Certo le ingiustizie che essi hanno subito non possono essere risarcite se non in misura simbolica, ma è indispensabile certificare la partecipazione della nazione alla loro sofferenza.

Il presente disegno di legge ha questo significato, sia nell'istituzione del riconoscimento ai deportati italiani, sia nell'istituzione di una giornata commemorativa, per la quale si propone la data del 20 settembre 2003, nell'anniversario della loro ingiusta classificazione da parte del Terzo Reich.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Riconoscimento delle vittime)

1. La Repubblica italiana riconosce il sacrificio dei propri cittadini militari e civili deportati, internati, costretti al lavoro forzato nei *lager* nazisti e nei territori del Terzo Reich e dallo stesso occupati militarmente.

2. È autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani vittime delle persecuzioni naziste di cui al comma 1, ai quali, se militari, fu negato il riconoscimento dello *status* di prigionieri di guerra secondo la Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929, nonché ai familiari di coloro deceduti in prigionia o successivamente, che ne abbiano titolo.

3. È autorizzata altresì la concessione di un indennizzo simbolico in denaro *una tantum* pari a euro 500 a titolo di riconoscimento per le sofferenze subite per avente diritto e vivente alla data dell'entrata in vigore della presente legge o agli eredi nel caso di successivo decesso. Sono esclusi dal beneficio economico coloro che non sono stati deportati dal territorio nazionale e coloro che usufruiscono di quanto previsto dalla legge 18 novembre 1980, n. 791.

Art. 2.

(Fondo per gli interventi a favore delle vittime italiane militari e civili delle persecuzioni naziste)

1. È istituito presso il Ministero della difesa il «Fondo per gli interventi a favore

delle vittime italiane militari e civili delle persecuzioni naziste», al quale affluiscono:

a) il contributo dello Stato di cui all'articolo 6;

b) eventuali liberalità di imprese ed enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e cittadini;

c) eventuali contribuzioni di provenienza estera di privati, aziende, istituzioni e Stati.

2. Il Fondo è utilizzato, in via prioritaria, per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e in via subordinata per finanziare iniziative e progetti intesi alla conservazione della memoria, alla testimonianza e alla ricerca storica, al fine di prevenire simili ingiustizie per il futuro.

Art. 3.

*(Giornata in memoria dei militari italiani
caduti nei campi di internamento
del Terzo Reich)*

1. La Repubblica italiana istituisce la «Giornata in memoria dei militari italiani caduti nei campi di internamento del Terzo Reich» con la deposizione di una corona commemorativa presso il Tempio nazionale dell'internato ignoto a Padova il 20 settembre 2003.

Art. 4.

(Commissione per il riconoscimento)

1. All'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e dei progetti di cui all'articolo 2, nonché all'erogazione dell'indennizzo, provvede una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Mini-

stri della difesa, dell'interno, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, composta da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri suindicati;

b) un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED), Associazione nazionale ex internati (ANEI), Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP), Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).

Art. 5.

(Validità delle domande)

1. Le domande di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati all'OIM, sono riconosciute valide a tutti gli effetti dalla presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette alla commissione di cui all'articolo 4 le istanze di riconoscimento sinora pervenute assieme alla documentazione eventualmente allegata.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere complessivo valutato in 45 milioni di euro, ivi comprese le spese per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 4, valutate in 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

